

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di riformulazione degli emendamenti Benamati 22.15, Piso 22.16 e Piso 22.17</i>)	14

SEDE REFERENTE

Martedì 8 settembre 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il vice-ministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 16.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, prima della seduta, la deputata Giammanco ha ritirato l'articolo aggiuntivo 32.064.

Ricorda inoltre che i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragomeli,

Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri hanno dichiarato prima della seduta di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario.

Avverte altresì che il deputato Boccadutri ha ritirato il proprio emendamento 22.020 e che il deputato Cani ha ritirato i propri articoli aggiuntivi 22.012, 22.013 e 22.014.

Non essendovi obiezioni, dispone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Informa quindi che l'esame riprenderà delle proposte emendative riferite all'articolo 22.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Polidori 22.1, Bini 22.2, Prodani 22.3, Laffranco 22.4, Vignali 22.5, Ricciatti 22.6 e Gadda 22.7, sugli emendamenti Crippa 22.8, Vignali 22.9 e 22.10, sugli identici Polidori 22.11 e Vignali 22.12, nonché sugli identici Abrignani 22.13 e Galperti 22.14.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Vignali 0.22.28.1, a condi-

zione che sia riformulato nel senso di inserire, dopo le parole « l'Autorità garante della concorrenza e del mercato » le seguenti: « e la Conferenza Stato-Regioni », la cui approvazione assorbirebbe i subemendamenti Vignali 0.22.28.4, Bargerò 0.22.28.5, gli identici subemendamenti Squeri 0.22.28.6, Senaldi 0.22.28.7 e Vignali 0.22.28.8. Invita invece al ritiro dei subemendamenti Vignali 0.22.28.2 e 0.22.28.3 ed esprime parere contrario sui subemendamenti Vallasca 0.22.28.9 e 0.22.28.10 nonché Vignali 0.22.28.11. Propone di accantonare gli emendamenti Benamati 22.15, nonché Piso 22.16 e 22.17, riservandosi di presentare una proposta di riformulazione di tali emendamenti. Segnala quindi come gli identici emendamenti Vignali 22.19, Laffranco 22.20, Benamati 22.21 e Berlinghieri 22.27 risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 22.28 dei relatori. Invita al ritiro degli emendamenti Bini 22.23 e Vico 22.24, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Crippa 22.01. Segnala come gli articoli aggiuntivi Abrignani 22.02 e Melilli 22.03 risultino assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 19.22 dei relatori. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Crippa 22.04, 22.05 e 22.06 e Fantinati 22.07 mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Abrignani 22.010, a condizione che si riformulato nei seguenti termini:

« Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria).

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

ART. 8.

(Imprese pubbliche e in monopolio legale).

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese

private sia a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis. Le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate.

2-ter. L'obbligo di cui al comma 2-bis non si applica alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al precedente comma 2-bis rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2-bis, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.

2-sexies. Nei casi di accertate infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500.000 euro. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. ».

Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cani 22.012, 22.013 e 22.014, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cani 22.015. Invita invece al ritiro degli articoli aggiuntivi Bargerò 22.017 e Boccadutri 22.018 e 22.019.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Barbanti 23.1 e Villarosa 23.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Busin 23.3 esprimendo altresì una valutazione sostanzialmente favorevole sull'emendamento Busin 23.4, parzialmente assorbito dall'emendamento 23.3, e sull'emendamento Busin 23.5; segnala che l'emendamento Barbanti 23.6 sarebbe a sua volta assorbito dall'emendamento Busin 23.3. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Villarosa 23.7 e 23.8. Segnala come l'emendamento Busin 23.9 sarebbe assorbito dall'emendamento Villarosa 23.11, sul quale esprime parere favorevole. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Pilozzi 23.10 e sugli articoli aggiuntivi Da Villa 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08, 23.09, 23.010 e 23.011, nonché sull'articolo aggiuntivo Pagano 23.012.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 22.28 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Polidori 22.1, Bini 22.2, Prodani 22.3, Laffranco 22.4, Vignali 22.5, Ricciatti 22.6 e Gadda 22.7. Respingono, altresì, gli emendamenti Crippa 22.8, Vignali 22.9 e 22.10, gli identici emendamenti Polidori 22.11 e Vignali 22.12.

Guido GALPERTI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Abrignani 22.13.

Raffaello VIGNALI (AP) accetta la riformulazione proposta dai relatori del proprio subemendamento 0.22.28.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Vignali 0.22.28.1, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respingono i subemendamenti Vignali 0.22.28.2 e 0.22.28.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Vignali 0.22.28.1, come riformulato, devono ritenersi assorbiti i subemendamenti Vignali 0.22.28.4, Bargerò 0.22.28.5, e gli identici subemendamenti Squeri 0.22.28.6, Senaldi 0.22.28.7 e Vignali 0.22.28.8.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vallascas 0.22.28.9.

Marco DA VILLA (M5S) chiede alla Presidenza e ai relatori perché non sia stato considerato assorbito dall'approvazione del subemendamento Vignali 0.22.28.1 anche il subemendamento 0.22.28.10.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, chiarisce che i relatori hanno espresso parere contrario sul subemendamento Vallascas 0.22.28.10, perché finalizzato ad introdurre una procedura di *débat public* piuttosto che un'intesa con gli enti territoriali.

Marco DA VILLA (M5S) ringrazia il relatore per il chiarimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Vallascas 0.22.28.10, Vignali 0.22.28.11 ed approvano l'emendamento 22.28 dei relatori, come risultante dal subemendamento approvato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona gli emendamenti Benamati 22.15, Piso 22.16 e 22.17, in attesa della proposta di riformulazione preannunciata dal relatore.

Avverte quindi che gli identici emendamenti Vignali 22.19, Laffranco 22.20,

Benamati 22.21 e Berlinghieri 22.27 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 22.28 dei relatori.

Caterina BINI (PD) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 22.23.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime il suo avviso favorevole sull'accantonamento dell'emendamento Bini 22.23.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona l'emendamento Bini 22.23.

Ludovico VICO (PD) ritira il proprio emendamento 22.24.

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Crippa 22.01, raccomandandone l'approvazione. Osserva, in particolare, come la predetta proposta emendativa intenda sostenere il pompaggio idroelettrico quale riserva di energia.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Crippa 22.01.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Abrignani 22.02 e Melilli 22.03 risultano assorbiti dall'emendamento 19.22 dei relatori, precedentemente approvato.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra la *ratio* dell'articolo aggiuntivo Crippa 22.04, auspicandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Crippa 22.04, 22.05 e 22.06, nonché l'articolo aggiuntivo Fantinati 22.07.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede l'accantonamento del proprio articolo aggiuntivo 22.010 al fine di valutare compiutamente la riformulazione proposta dai relatori.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, accede alla richiesta di accantonamento del deputato Abrignani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Cani 22.012, 22.013 e 22.014 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Cani 22.015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Bargerò 22.017 è stato ritirato. Constata poi l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Boccadutri 22.018 e 22.019: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Benamati 22.15, Piso 22.16 e 22.17, precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Suggerisce quindi di mantenere accantonati tali emendamenti al fine di consentire ai componenti delle Commissioni di valutare la proposta di riformulazione ad essi riferita.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che risultano ancora accantonate alcune proposte emendative riferite all'articolo 22, comunica che le Commissioni proseguiranno ora con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23, sui quali i relatori e il Governo hanno già espresso i relativi pareri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 23.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sulla sua proposta emendativa 23.2, chiede ai relatori e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso su di essa. Sottolinea che l'obbligo di utilizzare strumenti elettronici di pagamento, quali il POS, per ogni transazione economica, non dovrebbe tradursi in un aggravio degli oneri a carico dei cittadini.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva che la norma che attualmente disciplina l'aspetto su cui è intervenuto il collega Villarosa risulta

coerente, confermando il suo avviso contrario sull'emendamento Villarosa 23.2.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che non si possono imporre obblighi con norme legislative relativi a servizi oggetto di concessione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), insistendo per l'approvazione della sua proposta emendativa 23.2, osserva che i servizi offerti dalle banche non dovrebbero prevedere costi di assistenza ai clienti.

Il viceministro Enrico MORANDO precisa che per il Governo è auspicabile l'eliminazione di costi per i clienti nell'ambito di una competizione tra i servizi offerti, non potendosi realizzare tale obiettivo per via legislativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Villarosa 23.2 ed approvano l'emendamento Busin 23.3, il quale assorbe parzialmente l'emendamento Busin 23.4, nonché l'emendamento Barbanti 23.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come l'approvazione dell'emendamento 23.3, il quale interviene ponendo un limite ai costi telefonici per i servizi di assistenza ai clienti prestati dalle banche e dalle società di carte di credito, contraddica quanto affermato dal Viceministro Morando per motivare il parere contrario al suo emendamento 23.2.

Il viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alla considerazione espressa dal deputato Villarosa, rileva come il contenuto dell'emendamento Busin 23.3 sia radicalmente differente da quello dell'emendamento 23.2, il quale prevede la gratuità dell'accesso ai servizi di assistenza ai clienti.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che l'approvazione dell'emendamento Busin 23.3 comporti l'assorbimento dell'emendamento Busin 23.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva come l'emendamento 23.5, il quale prevede la gratuità per l'accesso ai servizi di assistenza ai clienti, non possa considerarsi assorbito dall'emendamento 23.3, il quale pone invece un limite ai costi di accesso a tali servizi di assistenza.

Avverte quindi che l'emendamento 23.5 sarà posto in votazione.

Gianluca BENAMATI (PD), prima di procedere alla votazione dell'emendamento 23.5, al fine di consentire alle Commissioni di affrontare con piena cognizione la materia, ritiene fondamentale comprendere i rapporti sussistenti tra gli emendamenti 23.3, 23.4 e 23.5.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene necessario chiarire meglio il parere espresso sugli emendamenti 23.3, 23.4 e 23.5: al riguardo la sua posizione è favorevole sull'emendamento Busin 23.3, il quale assorbe in parte l'emendamento 23.4, mentre invece è contraria sull'emendamento 23.5, non considerando accettabile la previsione di gratuità dell'accesso ai servizi di assistenza ai clienti.

Lara RICCIATTI (SEL) rileva come il relatore Martella avesse in realtà espresso un parere favorevole sia sull'emendamento 23.3 sia sugli emendamenti 23.4 e 23.5; sottolinea inoltre come gli emendamenti 23.3 e 23.5 siano già stati votati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce come al momento sia stato posto in votazione solo l'emendamento 23.3, la cui approvazione assorbirebbe la prima parte dell'emendamento 23.4, mentre l'emendamento 23.5 non è stato ancora votato.

Raffaello VIGNALI (AP) ritiene che gli emendamenti 23.4 e 23.5 non debbano essere posti in votazione, in quanto, in assenza dei presentatori, essi dovrebbero essere considerati decaduti.

Marco DA VILLA (M5S) ritiene che l'emendamento 23.5 sia stato già votato e

che quindi eventuali contraddizioni derivanti dalla sua approvazione debbano essere risolte in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce come l'emendamento 23.5 non sia stato votato, essendosi invece limitato a preannunciarne la votazione, senza tuttavia procedere alla stessa, al fine di consentire l'intervento del deputato Benamati, che chiedeva di chiarire il rapporto susistente tra gli emendamenti 23.3, 23.4 e 23.5. Al riguardo è emerso come si sia verificato un equivoco rispetto alla posizione dei relatori su tali emendamenti, i quali sono in realtà favorevoli all'emendamento 23.3, che assorbe parzialmente l'emendamento 23.4, mentre sono contrari all'emendamento 23.5.

Raffaello VIGNALI (AP) condivide l'affermazione del Presidente, rilevando come la votazione dell'emendamento 23.5 non sia stata in realtà effettuata.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce ulteriormente come la votazione sull'emendamento 23.5 non sia stata effettuata: pertanto l'alternativa è tra procedere alla votazione dello stesso emendamento ovvero considerarlo decaduto in assenza dei presentatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) rileva anch'egli come le Commissioni non abbiano proceduto alla votazione dell'emendamento 23.5, sottolineando come l'equivoco sia insorto dal fatto che il relatore Martella aveva erroneamente espresso un parere favorevole sia sull'emendamento 23.3 sia sugli emendamenti 23.4 e 23.5.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che l'approvazione dell'emendamento 23.3 comporti il parziale assorbimento dell'emendamento 23.4, mentre non si è ancora proceduto alla votazione dell'emendamento 23.5.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che l'emendamento 23.5 sia stato già

approvato dalle Commissioni, invitando a tal fine la Presidenza a verificare la registrazione audio-video della seduta odierna. Dichiara in ogni caso di sottoscrivere l'emendamento 23.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva come la trasmissione audiovisiva sul sistema a circuito chiuso della Camera non comporti la registrazione della seduta. Ritiene comunque che le uniche opzioni possibili siano quelle di procedere effettivamente alla votazione dell'emendamento 23.5, ovvero considerare la proposta emendativa decaduta in assenza dei presentatori.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come il gran numero di pareri che i relatori sono chiamati ad esprimere sulle centinaia di proposte emendative presentate possa comportare qualche svista nell'espressione dei pareri stessi. Chiarisce quindi come il parere sia favorevole sull'emendamento 23.3, il quale assorbe parzialmente l'emendamento 23.4, mentre il parere sull'emendamento 23.5 è contrario.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottolinea come la posizione espressa dal relatore Martella risulti perfettamente logica, in considerazione del fatto che l'emendamento 23.5 risulta analogo all'emendamento 23.2, sul quale è stato espresso un parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 23.5.

Ludovico VICO (PD) intende precisare come le votazioni si debbano considerare avvenute quando queste vengono registrate dalla Presidenza.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che l'emendamento 23.4 non possa essere considerato assorbito dall'emendamento 23.3.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, chiarisce come l'emendamento 23.4 risulti parzialmente assorbito dall'emendamento 23.3, mentre la restante parte dovrebbe essere considerata decaduta, in assenza dei presentatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Busin 23.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Busin 23.4, sottoscritto dal deputato Villarosa, per la parte non assorbita, e l'emendamento Villarosa 23.7.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 23.8, che prevede che il costo delle chiamate telefoniche per i clienti che accedono ai servizi bancari non sia superiore alla media delle tariffe ordinarie urbane e in ogni caso non superiore a 5 centesimi per minuto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 23.8.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Busin 23.9 sarebbe assorbito dalla successiva approvazione dell'emendamento Villarosa 23.11.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare i relatori per il parere favorevole sull'emendamento 23.11 a sua prima firma, auspica che la previsione di tali sanzioni sia utilizzata in modo più diffuso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pillozzi 23.10 ed approvano l'emendamento Villarosa 23.11, risultando pertanto assorbito l'emendamento Busin 23.9.

Marco DA VILLA (M5S), illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 23.01, ricordando che sul tema delle commissioni bancarie sull'utilizzo delle carte di debito il Governo aveva accolto un ordine del giorno nell'ambito dell'esame dell'ultima legge di stabilità. Pertanto, an-

che in questa occasione avrebbe auspicato un atteggiamento di maggiore apertura.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come quello affrontato dagli articoli aggiuntivi Da Villa 23.01 e seguenti costituisca un tema di grande rilevanza, che riguarda gli interessi dei cittadini, e ricorda che sulla materia è già stata approvata un atto normativo europeo. Si sarebbe quindi aspettato una posizione diversa da parte del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO sottolinea come il parere contrario espresso su tutti gli articoli aggiuntivi presentati in materia di commissioni sull'utilizzo di carte di debito, sia dovuto al fatto che è già stato approvato un regolamento europeo che a breve entrerà in vigore anche in Italia. È già pronto, infatti, il testo del relativo provvedimento di attuazione, che il Governo non ritiene possibile inserire nel disegno di legge sulla concorrenza, perché ciò avrebbe rappresentato un ulteriore appesantimento di un provvedimento già assai complesso.

Andrea MARTELLA, *relatore per la X Commissione*, ricorda come tale tematica sia stata sollevata anche durante le audizioni svolte dalle Commissioni. Nell'esprimere apprezzamento per l'intervento del Viceministro Morando, auspica che il disegno di legge sulla concorrenza possa essere definitivamente approvato ed entrare in vigore prima dell'8 dicembre 2015, data entro la quale entrerà in vigore il regolamento europeo in materia di commissioni sull'utilizzo delle carte di debito.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono, gli articoli aggiuntivi Da Villa 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08, 23.09, 23.010 e 23.011, nonché l'articolo aggiuntivo Pagano 23.012.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 24 e 25.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ginato 24.1 e Polidori 24.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Villarosa 24.3, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire al comma 1, dopo le parole: « spese addebitate » le seguenti: « a chiunque. »

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Busin 24.4, Villarosa 24.6 e 24.5, Busin 24.7, sugli articoli aggiuntivi Gebhard 24.01, Guidesi 24.02, 24.04 e 24.03, nonché sugli articoli aggiuntivi Busin 24.05 e Guidesi 24.08. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Taranto 0.24.011.1.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 25, esprime parere favorevole sull'emendamento Polidori 25.1, limitatamente alla lettera *b*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Donati 25.3 e Polidori 25.4, a condizione che siano riformulati nel senso di limitarli alla sola lettera *a*), fino alle parole: « connessa o accessoria ».

Rileva, altresì che gli emendamenti Ginato 25.2 e Barbanti 25.5 risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione della riformulazione degli identici emendamenti Donati 25.3 e Polidori 25.4, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Barbanti 25.6 e Villarosa 25.7 e 25.8, nonché parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 25.9. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Villarosa 25.10 e 25.11.

La sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendo altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 24.011 dei relatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Ginato 24.1 e Polidori 24.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 24.3 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Villarosa 24.3, come riformulato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Busin 24.4: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Villarosa 24.6 e 24.5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Busin 24.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) chiede l'accantonamento del proprio articolo aggiuntivo 24.01, dichiarandosi altrimenti disponibile a ritirarlo.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, pur comprendendo le ragioni sottese all'articolo aggiuntivo 24.01, conferma il parere contrario espresso su di esso. Rileva, infatti, come la proposta emendativa, intervenendo sull'applicabilità dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, comporti un irrigidimento dell'attuale sistema con effetti anticoncorrenziali.

Ribadisce quindi l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 24.01.

La sottosegretaria Simona VICARI, nel condividere le considerazioni del relatore Martella, evidenzia come l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gebhard 24.01 nell'ambito del disegno di legge in esame risulterebbe inopportuna, posto che esso non avrebbe effetti positivi in termini di ampliamento della concorrenza. Preannuncia, peraltro, la possibilità di un ulteriore approfondimento della questione da parte del Governo nell'ambito di altri interventi normativi.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio articolo aggiuntivo 24.01.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Guidesi 24.02, 24.04 e 24.03, nonché degli articoli aggiuntivi Busin 24.05 e Guidesi 24.08: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Taranto

0.24.011.1 e l'articolo aggiuntivo 24.011 dei relatori, come risultante dal subemendamento approvato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato inserire le seguenti: e la Conferenza Stato-Regioni.

0. 22. 28. 1. *(Nuova formulazione).* Vignali.

(Approvato)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « , se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo » sono aggiunte le seguenti: « , come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE ».

22. 28. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi).

1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le

parole: « permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) », sono soppresse.

2. Al medesimo articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « Il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio » e prima delle parole: « Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare » è inserito il seguente periodo: « L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio ».

22. 015. Cani.

(Approvato)

ART. 23.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai clienti inserire le seguenti: , anche attraverso chiamata da mobile,.

23. 3. Busin, Allasia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro inflitta dall'Autorità di vigilanza ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

23. 11. Villarosa.

(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1, dopo le parole: spese addebitate inserire le seguenti: a chiunque.

24. 3. (Nuova formulazione). Villarosa.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

0. 24. 011. 1. Taranto.

(Approvato)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

1. I concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma

o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto usufruito, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. A decorrere dal predetto termine ogni violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori ai sensi degli articoli da 21 a 26 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionata in quanto tale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del medesimo Codice ».

24. 011. I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
BENAMATI 22.15, PISO 22.16 E PISO 22.17.**

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzarsi in attuazione dei principi di cui al Capo V del Codice dell'amministrazione digitale, entro dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto,

provvede a riorganizzare il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989, n. 18, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell'ANCI.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensione, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presen-

tazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 12 e 13, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegna al relativo adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegna a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, verranno inol-

trate allo stesso Ministero dalle Amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione, e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico dà prontamente comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato

che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per

l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 4, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza

quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. L'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti. In relazione a queste ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salvo l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

16. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

17. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che chiuderanno definitivamente alle vendite entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 19,

salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica Amministrazione in merito al loro ripristino.

18. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al comma 19, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 17. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

19. Le attività di dismissione di cui al comma 17, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interraste e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procederanno alla rimozione delle strutture interraste.

20. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato con decreto 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 17, qualora individuassero delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma contemplati all'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.